

N. 01714/2011 REG.ORD.CAU.
N. 02233/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2011, proposto da:

Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche (Unionplast), Demiplast di Mion Giannina, Di Leo Packaging Srl, Lavorazione Plastica Srl, Sipa Management Srl, rappresentate e difese dagli avv. Luciano Butti, Stefano Grassi, Federico Peres, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Roma, piazza Barberini, 12;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Associazione Legambiente Onlus, rappresentati e difesi dagli avv. Mariadolores Furlanetto, Massimo Iannetti, con

domicilio eletto presso Maria Dolores Furlanetto in Roma, via A. Vivaldi,15;

per la riforma

dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 00740/2011, resa tra le parti, concernente PRECISAZIONI SUL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BUSTE DI PLASTICA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2011

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché dell'Associazione Legambiente Onlus;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Grassi, Peres, l'avv.to dello Stato Maria Letizia Guida e l'avv.to Furlanetto;

Rilevato che, sulla scorta della delibazione propria della presente fase

cautelare, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del gravame;

ritenuto, invero, in disparte i profili relativi all'ammissibilità del ricorso proposto in primo grado, che appare dirimente, ai fini della definizione dell'appello, la constatazione della perentorietà del termine indicato dall'art. 1, co. 1130, l. 26 dicembre 2006, n. 296, perché definitivamente e automaticamente operi il divieto definitivo di commercializzazione di sacchi non biodegradabili;

osservato che all'operatività della disposizione citata, in specie laddove dispone il richiamato divieto indicando il termine della relativa operatività, non può comunque ostare l'eventuale mancato avvio del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili, implicante solo un vantaggio per le imprese del settore;

considerato che alla reiezione dell'appello segue la condanna delle appellanti al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le appellanti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 5000 (cinquemila) euro, di cui 4000 in favore dei Ministeri appellati e 1000 in favore della Associazione

Legambiente Onlus.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)